



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  
AREA 5 - PROGRAMMI COMUNITARI

Prot. N. 6797

del 20-5-2019

**Oggetto: POR FESR Sicilia 2014/2020**  
**Manuale di Attuazione adottato con DDG 107V DRP del 1 aprile 2019**  
**Prime indicazioni sulla semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate.**

- Ai** **Dirigenti Generali**  
**dei Dipartimenti regionali/ Centri di**  
**responsabilità del PO FESR Sicilia 2014-2020**
- Agli** **uffici competenti per le operazioni del PO FESR**  
**Sicilia 2014-2020**
- Alle** **unità di Monitoraggio e Controllo del PO FESR**  
**Sicilia 2014-2020**
- Al** **Dipartimento Bilancio**  
**Uffici di Ragioneria c/o i Centri di**  
**Responsabilità**
- Alla** **Corte dei Conti**  
**Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e**  
**Internazionali**  
**Palermo**
- Ai** **dirigenti responsabili di Azione del**  
**Dipartimento regionale della programmazione**
- e, p.c. All'** **On.le Presidente della Regione Siciliana per il**  
**tramite del Capo di Gabinetto**
- Al** **Segretario Generale**
- All'** **Autorità di Certificazione del POR FESR Sicilia**  
**2014/2020**
- All'** **Autorità di Audit del POR FESR Sicilia**  
**2014/2020**

Loro indirizzi di posta elettronica

Con il D.D.G n.107/2019 di questa Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) è stato approvato il manuale di attuazione (MdA) (versione 3- marzo 2019) del programma operativo FESR, che ha inserito elementi di semplificazione per una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Al riguardo è stata posta la questione riguardante l'individuazione della fase del procedimento rispetto la quale applicare le procedure semplificate.

Tale fase è individuata nella data di pubblicazione dell'avviso/bando; pertanto, le procedure semplificate trovano sicuramente applicazione per i tutti gli avvisi/bandi che dovranno essere emanati.

Contestualmente è stata posta la questione riguardo l'eventuale applicabilità per i procedimenti che possano trovarsi, alla data di emanazione del MdA, in una delle seguenti fasi

1. avviso/bando pubblicato;
2. termine di ricezione delle proposte scaduto;
3. istruttoria avviata.

Al riguardo si ritiene che l'applicazione alle fattispecie sopra evidenziate sia ammissibile, ~~sotto talune condizioni~~, in quanto il documento in esame ( MdA) non è collocabile nella gerarchia delle fonti fra quelle primaria, l'applicazione dei procedimenti è richiesta dal principio di ragionevolezza e di semplificazione e sempre che non venga violata la parità di trattamento; in sintesi il procedimento semplificato non deve mai «incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi, siano esse anche lex specialis quale l'avviso o il bando».

Tuttavia è necessaria la verifica di alcune condizioni affinché i superiori principi siano applicabili ai procedimenti in corso; pertanto, si forniscono utili indicazioni riguardo le verifiche che dovranno essere condotte dai CdR che si riportano sinteticamente nel seguito:

1. compatibilità delle procedure semplificate con le procedure e i contenuti degli avvisi o dei bandi già emanati;
2. immodificabilità delle condizioni di partecipazione agli avvisi/bandi a garanzia del principio di parità di trattamento verificando che le procedure revisionate non modifichino le valutazioni di merito discendenti dalle condizioni di ammissibilità e/o dai criteri di selezione e garantiscano il diritto del partecipante anche ad un eventuale opposizione alle determinazioni dell'amministrazione;
3. adozione e mantenimento delle forme di pubblicità originariamente previste adottate per l'avviso/bando a garanzia della massima trasparenza.

Le attività di verifica di cui ai pti 1, 2 e 3 dovranno essere adeguatamente documentate facendone riferimento anche nel provvedimento autorizzativo costituendone così condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione delle semplificazioni introdotte con il MdA ai procedimenti in corso.

Quanto sopra sinteticamente esposto si forniscono le prime indicazioni su alcuni aspetti per i quali si ravvisa la compatibilità fra le procedure semplificate introdotte e quelle preesistenti e che riguardano:

1. le procedure per l'ammissione al finanziamento delle operazioni;
2. la valutazione delle istanze;
3. la gestione delle variazioni progettuali per i regimi d'aiuto.

### **1- le procedure per il finanziamento delle operazioni**

L'iter amministrativo semplificato, introdotto con il MdA, prevede l'approvazione con decreto del dirigente generale del CdR competente della graduatoria con evidenza del punteggio assegnato.



Si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale [www.euroinfocicilia.it](http://www.euroinfocicilia.it) e sul sito istituzionale della regione siciliana nella parte di competenza del CDR in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della LR 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii..

Contestualmente l'UCO provvederà a comunicare a mezzo PEC, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del DDG, ai soggetti partecipanti: l'ammissione e nel caso di non ammissione ne indicherà le motivazioni.

Trascorsi i tempi previsti per eventuale impugnativa o opposizione, il CDR provvederà all'emissione del decreto di finanziamento della singola operazione utilmente collocata in graduatoria.

Tale decreto di finanziamento dell'operazione deve contenere tutti gli obblighi dei beneficiari conseguenti al sostegno dell'intervento da parte della commissione europea e alla legislazione vigente, già oggetto della convenzione prevista dalla precedente versione del manuale di attuazione.

**È evidente che la convenzione non viene eliminata ma i suoi contenuti trasposti nel decreto di finanziamento con il quale vengono così disciplinati anche i rapporti fra l'Amministrazione concedente ed il beneficiario.**

**Il decreto di finanziamento della singola operazione è sottoposto al visto di controllo della ragioneria e trasmesso alla corte dei conti per i provvedimenti di competenza procedendo alla pubblicazione nei termini di legge e alla notifica al beneficiario.**

La procedura sopra descritta si applica anche agli avvisi a "sportello" per i quali è prevista l'emanazione del decreto di approvazione dell'elenco delle proposte pervenute, secondo l'ordine di arrivo delle istanze, decreto che viene emesso anche per gruppi di istanze e trova applicazione anche nei casi in cui sia già stato emanato uno o più provvedimenti di approvazione di gruppi di elenchi di operazioni. Per i gruppi di operazioni per i quali il decreto è stato già sottoposto al parere di legittimità della Corte dei Conti, si procederà secondo le modalità originariamente previste.

La procedura semplificata troverà applicazione per le operazioni o gruppi di esse che ancora devono essere sottoposte al visto della Corte dei Conti.

## **2- La valutazione delle istanze**

Le variazioni relative alle modalità di valutazione delle istanze presentate (ad esempio la valutazione per blocchi di istanze, il rapporto fra dimensione finanziaria delle istanze da valutare e capienza del bando/avviso per le procedure a sportello, etc.) che possano rendere più fluido il processo di attuazione delle procedure sono da considerarsi ammissibili purché rispettino le tre condizioni generali precedentemente indicate (compatibilità e mancanza di contrasto o conflitto con gli Avvisi/Bandi già emanati; modifiche migliorative per i beneficiari nella gestione delle operazioni, senza alterare le condizioni di partecipazione agli Avvisi/Bandi; adozione delle medesime forme di pubblicità originariamente adottate per l'Avviso/Bando).

## **3- Le variazioni progettuali per i regimi d'aiuto**

Ciascun beneficiario può richiedere la variazione del piano finanziario approvato.

### Variazioni finanziarie minori del 20%

Nel caso che la modifica non comporti variazioni tra le voci di spesa nella misura massima del 20% della voce con importo finanziario di entità minore tra quelle oggetto di modifica, è sufficiente la comunicazione all'amministrazione nella relazione conclusiva del progetto nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. non venga aumentato il totale generale delle spese ammissibili ;
2. non venga aumentato il corrispondente importo del contributo pubblico richiesto;
3. non siano aumentati i limiti massimi delle categorie di spesa sul totale delle spese ammissibili;



4. l'organicità e l'efficacia del progetto di investimento così come presentato, valutato ed inserito in graduatoria utile;
5. il mantenimento dei requisiti che hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi, sia con riferimento ai criteri di selezione sia ad eventuali elementi premiali;
6. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
7. Il rispetto delle vigenti normative inerenti alle variazioni non sostanziali.

L'amministrazione, in fase di verifica della relazione conclusiva del progetto accerta il rispetto delle condizioni sopra elencate che devono essere esplicitamente ed adeguatamente documentate nella relazione. In caso di esito negativo avvierà le procedure correttive conseguenti che può prevedere anche, nei casi più gravi, la revoca del finanziamento.

#### Variazioni finanziarie maggiori del 20%

Le variazioni tra le voci di spesa maggiori del 20% della voce con importo finanziario di entità minore tra quelle oggetto di modifica sono applicate esclusivamente previa **autorizzazione dell'Amministrazione**. Dovrà essere presentata domanda di variazione finanziaria e l'Amministrazione, procederà a seguito dell'istruttoria prevista, ad emettere un provvedimento di autorizzazione come previsto e nei termini di cui all'art.2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241-Nuove norme sul procedimento amministrativo-

Le superiori evidenze trovano utile collocazione nel decreto di finanziamento mentre nei casi di convenzioni già sottoscritte, le stesse si intendono automaticamente integrate con la nuova modalità di gestione delle varianti, senza alcun provvedimento ulteriore da parte dell'Amministrazione.

Riguardo le piste di controllo, si evidenzia che le modifiche introdotte dalla revisione del manuale attengono all'istituto della semplificazione amministrativa e non si ritiene costituiscano variazioni essenziali trattandosi di riallineamenti ed identificazione di step procedurali che rispettano le procedure approvative degli enti ed uffici a qualsiasi titolo coinvolti.

Valga per tutti, ad esempio, l'obbligo del parere di legittimità della Corte dei Conti sul Decreto del Dirigente Generale.

Il giudizio di legittimità, prima espresso sul decreto di approvazione della graduatoria definitiva, a seguito delle modifiche, è previsto sul decreto di finanziamento della singola operazione questo ultimo, atto sostanzialmente analogo al Decreto di approvazione della graduatoria definitiva previsto prima della revisione approvata con DDG 107V DRP del 1 aprile 2019.

Inoltre anche la convenzione con il soggetto beneficiario, prevista dalla precedente versione del manuale, è integralmente inserita nell'ambito del decreto di finanziamento emanato per singola operazione, **provvedimento sottoposto al visto di legittimità da parte della Corte dei Conti.**

Alla luce di quanto sopra e della sostanziale coincidenza degli esiti dei procedimenti amministrativi individuati, si ritiene non necessaria la modifica alle piste di controllo già approvate, atteso che le variazioni non risultano sostanziali e rispettano i contenuti minimi necessari ad assolvere alle funzioni stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (art. 25) la cui evidenza può riassumersi come di seguito esposto:


- Il parere di legittimità della Corte dei Conti è emesso sul Decreto di finanziamento di ciascuna operazione con il medesimo effetto di quello emesso sul decreto di approvazione della graduatoria definitiva, previsto in precedenza;
- Il decreto di cui al punto precedente da sottoporre al parere di legittimità della Corte dei Conti, **finanzia l'operazione e contiene gli obblighi del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione.**

Pertanto, racchiude i due provvedimenti previsti in precedenza (decreto di approvazione della graduatoria nella procedura a valutazione o elenco nel caso di procedura a sportello e decreto di approvazione della convenzione, entrambi separatamente sottoposti al visto della Corte dei Conti)

La presente Circolare è indirizzata a tutti i soggetti coinvolti nei processi di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 così come individuati nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma e nell'allegato manuale per l'attuazione e si invitano i Dirigenti Generali a darne la massima diffusione.

Inoltre si provvederà alla pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito istituzionale della regione siciliana nella parte di competenza di questa AcAdG e nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Area  
*Bartolomeo Brocco*



Il Dirigente Generale  
*Dario Tornabene*

